



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

92/18

DECRETO DIRIGENZIALE N. 100 /DA del

03 APR 2025

Oggetto: Contenzioso **LIOTTA PAOLINA c/ CAS** liquidazione Sentenza n. 397/2020 della CORTE APPELLO CATANIA SEZ. LAVORO– limitatamente al pagamento delle spese legali al distrattario avv. **MARIELLA SCIAMMETTA**.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi alla CORTE APPELLO CATANIA SEZ. LAVORO R.G. 236/2019 tra le parti LIOTTA PAOLINA cod. fisc. LTTPLN58B67C351X C/ CAS è stata emessa la Sentenza 397/2020, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato solo al rimborso delle spese legali pari ad € 6291,00 oltre accessori in favore della ricorrente;

Che con accoglimento dell' Istanza di correzione del 23/7/2020 è stato disposto il pagamento delle spese legali in favore del distrattario avv. MARIELLA SCIAMMETTA, la quale con PEC del 11/02/2025 ha notificato la suddetta istanza chiedendone il pagamento sul proprio codice IBAN;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 9179,32 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2025/2027 denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 397/2020 della CORTE APPELLO CATANIA SEZ. LAVORO, che si allega, il pagamento delle spese legali in favore del distrattario Avv. MARIELLA SCIAMMETTA cod. fisc. SCMMCT60L50E571N per l'importo di € 9179,32 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, mediante accredito sul c/c IBAN IT23N 06230 82381 000015 353716 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

Sentenza 397/2020 della Corte d'Appello di Catania- sez. Lavoro		
Avv. Mariella Sciammetta		
Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 6.291,00
Spese generali		€ 946,65
CPA		€ 289,38
Tot. Imponibile		€ 7.527,03
IVA 22%		€ 1.655,94
Tot. Fattura		€ 9.182,97
Ritenuta d'acconto 20% su €	7.236,65	€ 1.447,53
Netto da liquidare		€ 7.735,44



SEZIONE LAVORO

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 236/2019 R.G., promossa

DA

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, per procura a margine dell'atto di appello dall'avv. NUNZIATINA CASTROVINCI, presso il cui studio in SANT'AGATA DI MILITELLO è elettivamente domiciliato;

APPELLANTE

CONTRO

LIOTTA PAOLINA nata a CATANIA il 27/02/1958 (C.F. LTTPLN58B67C351X), rappresentato e difeso, per procura in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'avv. **MARIELLA, SCIAMMETTA** presso il cui studio in Via Fontanelle n.1

APPELLATO

Avente ad oggetto: crediti retributivi

La causa è stata posta in decisione in data 18.6.2020 ai sensi dell'art 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29.12.2011 Liotta Paolina adiva il tribunale di Catania ed esponeva di essere dipendente del Consorzio Autostrade Messina Catania in data 3.7.1991 con qualifica di Agente tecnico esattore e inquadramento nella categoria C; che in data 22.10.202 aveva partecipato alla selezione interna per accedere alla funzione di operatore *punto blu* collocandosi al 5° posto della graduatoria generale idonei ; che a seguito di una nota inviata dal



direttore generale pro tempore del Cas dell'1.1.2003 aveva prestato servizio unicamente ed esclusivamente presso gli uffici del Punto Blu di Catania; che si era occupata di pratiche amministrative riguardanti la stipula di contratti telepass e di altre incombenze ad essi connessi che indicava; che il Cas nell'anno 2003 aveva predisposto una pianta organica, approvata nel novembre 2004, nella quale era stata inserita la qualifica professionale *operatore punto blu* inquadrata nella categoria B1 nella quale erano stati previsti n. 20 posti; che con sentenza della Corte di Appello di Messina era stato riconosciuto il diritto alla differenze retributive a far data dall'11.11.2004 fino alla data di deposito del ricorso.

La Liotta esponeva inoltre che successivamente al 19.12.2006 aveva continuato a svolgere le mansioni riconducibili al livello B1 e chiedeva quindi la condanna alle differenze retributive a far data dal 19.12.2006, con interessi e rivalutazione monetaria nonché il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore B1.

Con sentenza N. 4060/2018 il tribunale di Catania rigettava la domanda di riconoscimento qualifica superiore, accogliendo invece quella volta alla condanna del Cas alle differenze retributive, ritenendo provato lo svolgimento delle mansioni superiori riconducibili a far data dal 20.12.2006 sino a quella di deposito del ricorso (29.12.2011).

Avverso questa decisione proponeva appello il Consorzio per le Autostrade Siciliane lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.

Si costituiva in giudizio la Liotta chiedendo il rigetto del proposto appello.

La causa è stata posta in decisione in data 18.6.2020 ai sensi dell'art 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo lamenta l'appellante la erroneità della decisione di primo grado chiedendone la parziale riforma laddove ha riconosciuto il diritto della Liotta alle differenze retributive fra il livello C e livello B1 a far data dal 17.12.2006 a tutt'oggi con interessi e rivalutazione. Sostiene l'appellante che in forza del combinato disposto degli artt. 1 e 24 della l.r. n. 10/2000 non potrebbe trovare applicazione il CCNL invocato, derivandone altrimenti l'adozione di una contrattazione diversa da quella prevista dal richiamato art. 24 (secondo cui la stessa si articola in due livelli, regionale e integrativa) che ciò comporterebbe la violazione di una norma imperativa e quindi la nullità della stessa.

Rileva che quindi ne discenderebbe la inapplicabilità del CCNL al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti e che in ogni caso nessun effetto potrebbe derivare in ordine al preteso riconoscimento delle differenze retributive né dalla nota del 16.12.2002 né dalla predisposizione e dall'approvazione della nuova pianta organica da parte del CAS, laddove ha previsto la figura



professionale dell'operatore Punto Blu.

Con il secondo motivo censura la sentenza laddove ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive ignorando che il passaggio dalla qualifica C alla B1 comporterebbe il passaggio da un'area professionale ad un'altra, soggetto quindi alla regole del concorso secondo art. 97 Cost.

Critica ancora con altro motivo la sentenza di primo grado laddove ha rinviato ai sensi dell'art. 118 disp att cpc alla sentenza della Corte di Messina per il riconoscimento del diritto alle differenze retributive maturate dal 20.12.2006 - giorno successivo alla data del precedente deposito presso il tribunale di Messina sino alla data di deposito del ricorso di primo grado (29.12.2011)- in quanto si tratterebbe di periodi differenti sicchè avrebbe dovuto esaminare in concreto l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori, senza limitarsi a fare riferimento alla nota del 16.12.2002 del direttore generale del CAS, che risolvendosi in una modifica individuale del contratto di lavoro costituirebbe una illegittima deroga all'assetto definito dalla contrattazione collettiva dovendosene quindi dichiarare la nullità.

Critica ancora con il quarto motivo la sentenza in quanto non avrebbe tenuto conto del criterio della prevalenza dettato dall'art. 52 dlgs n. 165/2001 nel riconoscere il diritto alle differenze retributive scaturenti dall'affermato svolgimento di mansioni superiori e della mancanza di un atto formale di assegnazione alle mansioni superiori.

Il primo motivo non è fondato.

La inosservanza della articolazione dei livelli di contrattazione collettiva delineata dalla legge regionale n. 10/2000 non può determinare l'effetto preteso dalla appellante in quanto ad avvalersi della ipotizzata nullità nel caso di specie sarebbe proprio la stessa parte che ne avrebbe dato causa ovvero sia il Consorzio quale datore di lavoro.

Non può ignorarsi che nel caso di specie è lo stesso datore di lavoro che in un proprio atto organizzativo ha individuato l'organigramma aziendale ritagliandolo con riferimento alle qualifiche individuate dal CCNL e individuando la disciplina delle mansioni degli *operatori punto blu*.

In definitiva è decisivo il fatto che lo stesso datore di lavoro, nell'esercizio del proprio potere organizzativo, mediante la adozione della nota del 16.12.2002, ha ritenuto che l'attività dei propri dipendenti quali *operatori punto blu* dovesse ricondursi alla declaratoria del livello B1 del CCNL inserendola quindi quale clausola regolativa del rapporto di lavoro individuale.

Non può inoltre farsi a meno di notare che la questione oggetto della odierna decisione è in definitiva quella della adeguatezza, secondo il parametro costituzionale dell'art. 36 Cost. della retribuzione corrisposta alla Liotta alle mansioni effettivamente svolte, previo riscontro della concreta riconducibilità delle stesse a quelle della qualifica B1.



Il CCNL viene quindi evocato come parametro per la determinazione della “giusta retribuzione” secondo un principio che non trova deroga neanche nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Infatti nel caso in cui il prestatore di lavoro sia adibito a mansioni che non sono coerenti con l’inquadramento formale attribuitogli ma che invece sono riconducibili ad un livello di inquadramento superiore non vi è dubbio alcuno che debba essere remunerato adeguatamente secondo il parametro dell’art. 36 Cost. che altrimenti verrebbe inammissibilmente violato.

Deve allora essere senz’altro rigettato il secondo motivo di gravame con il quale si evoca il principio costituzionale del concorso di cui all’art. 97 Cost. della cui pretesa lesione non può certo farsi questione in questa sede.

Infatti in questo grado non si discute della attribuzione di qualifica superiore dal momento che la statuizione di rigetto su tale domanda emessa dal tribunale deve ritenersi coperta dal giudicato, non essendo stata oggetto di appello.

Anche il terzo motivo non è fondato.

Il principio di diritto che in esso si assume violato non è applicabile al caso di specie in quanto la questione delle differenze retributive per un periodo lavorativo successivo a quello coperto dalla statuizione della Corte di appello di Messina, è stata oggetto della decisione appellata in esito alla rilevata dimostrazione, a seguito dell’esito della escussa prova testimoniale, dello svolgimento delle mansioni superiori.

Il tribunale all’esito della compiuta istruttoria, nel corso della quale sono state assunte delle dichiarazioni testimoniali la cui rilevanza dimostrativa non stata affatto messa in dubbio, ha ritenuto che la ricorrente abbia concretamente svolto mansioni superiori specificatamente indicate come riconducibili alla qualifica di B1.

Quindi non vi è stata un’automatica operatività dell’art. 118 disp att. Cp.c. in quanto piuttosto tale disposizione detta norma è stato il frutto di una valutazione ponderata e ragionata da parte del primo giudice che secondo il suo prudente apprezzamento ha ritenuto che ricorressero i presupposti per fare applicazione del capo di quella decisione in punto di diritto.

Infondato è infine anche il quarto motivo di appello con cui si censura la sentenza perché avrebbe ritenuto provato lo svolgimento di mansioni superiori da parte della ricorrente, senza aver applicato il criterio della prevalenza.

Nel caso di specie non si fa alcuna questione della operatività di tale criterio che nell’art. 52 dlgs n. 165/2001 entra in gioco nel caso in cui si faccia questione e sia stato mai fatto oggetto di contestazione lo svolgimento promiscuo di mansioni riconducibili al livello di appartenenza e al livello superiore preteso.



Invece nel caso di specie tale questione in punto di fatto non è mai stata posta in quanto a fronte della specifica allegazione operata dalla Liotta in ricorso in ordine allo svolgimento delle mansioni di operatore punto blu, che ha trovato puntuale riscontro nelle deposizioni testimoniali, la riconducibilità delle stesse all'inquadramento B1 non è mai stata contestata dalla difesa del Consorzio.

Ritiene quindi il Collegio che in modo non pertinente viene invocato in questa sede il criterio della prevalenza che invece opera ove ci sia incertezza sulla qualificazione delle mansioni in concreto svolte in quanto promiscuamente riconducibili all'inquadramento di provenienza e a quello superiore preteso.

Al rigetto dell'appello consegue che le spese processuali seguano la soccombenza e possono liquidarsi secondo il DM n. 55/2014 come da dispositivo che segue.

Si fa altresì luogo al raddoppio del contributo unificato di cui all' art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal CAS avverso la sentenza n. 4060/218 del tribunale di Catania;

condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese processuali del grado che si liquidano nella somma di euro 6291,00 oltre spese generali al 15%, IVA , CPA;

dispone il raddoppio del contributo unificato di cui all' art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012.

Così deciso il 18 giugno 2020 nella camera di consiglio della sezione lavoro della Corte di Appello di Catania.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Concetta Maiore





LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello Sezione Lavoro composta dai Magistrati:

dott. Concetta Maiore

Presidente rel.

dott. Graziella Parisi

Giudice

dott. Enrico Rao

Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 236/2019 R.G., promossa da

LIOTTA PAOLINA nato a CATANIA il 27/02/1958 (C.F. LTTPLN58B67C351X), rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso di primo grado, dall'avv. SCIAMMETTA MARIELLA, presso il cui studio in PATTI è elettivamente domiciliato;

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE per procura in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'avv. NUNZIATINA CASTROVINCI, presso il cui studio in CONTRADA MONACI 1, è elettivamente domiciliato;

La Corte letta l'istanza di correzione della sentenza n. 397/2020 emessa nel giudizio n. 236/2019 r.g. da questa di questa Corte, depositata dall'avv. Sciammetta telematicamente il 9 luglio 2020 e ritualmente notificata;

ritenuto che la omessa statuizione sulla domanda di distrazione delle spese processuali va qualificata come errore emendabile; visti gli artt. 287 e 288 c.p.c.

DISPONE

La correzione del dispositivo della sentenza n. 397/2020 aggiungendosi dopo "CPA" la locuzione "disponendone la distrazione in favore del difensore dell'appellata avv. Sciammetta"

Manda la cancelleria per la annotazione

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 23/07/2020.

Il Presidente

dr. Concetta Maiore

